



FIPL

Federazione Italiana PowerLifting - fondata nel 1983



International
Powerlifting
Federation

affiliata



European
Powerlifting
Federation

Il Consiglio Federale FIPL ed il Consiglio di Amministrazione della FIPL, di seguito il Consiglio, in adesione alle direttive dell'IPF e a norma degli artt. 7, 14 e 15 dello Statuto che conferiscono al Consiglio potestà normativa, emanano il seguente

Regolamento di Attuazione della Normativa Internazionale emanata dalla WADA e dall'IPF, in materia di "doping ed antidoping".

Si porta a conoscenza di tutti i tesserati che il "WADA Code 2009", all'art. 2.1, pone sotto la responsabilità unica e diretta dell'atleta, l'assunzione di qualsiasi sostanza che possa dare luogo a "positività", configurando in tal modo il quadro giuridico della "responsabilità oggettiva". Per la lista aggiornata delle sostanze e dei metodi proibiti consultare il sito: www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/.

Art. 1: Premessa

La FIPL è membro a pieno ed esclusivo titolo sia dell'EPF che dell'IPF. Tale status reca "de jure" l'obbligo di incorporazione nello Statuto della FIPL del Regolamento IPF - WADA in materia di "doping ed antidoping". In tale ambito la FIPL ha piena potestà giurisdizionale, tale potestà si concretizza:

1. Nell'applicazione della Normativa IPF - WADA in materia di "doping ed antidoping".
2. Nell'applicazione di tutte le procedure relative alla corretta raccolta dei campioni biologici, alla loro conservazione e successivo trasporto presso un laboratorio WADA.
3. Nell'irrogazione delle sanzioni previste dalla citata normativa, attesa anche la Giurisprudenza Nazionale ed Internazionale (vedi oltre).
4. Nell'irrogazione di pene accessorie ai tesserati dichiarati "positivi", sia in campo nazionale che internazionale, ed alle loro Società di appartenenza.

Art. 2: Obblighi per i tesserati della FIPL

1. Tutti i tesserati della FIPL, in conseguenza della loro partecipazione alle competizioni della FIPL e della regolare affiliazione comprovata dal "tesserino" ad essi rilasciato dalla Segreteria, sono obbligati al rispetto della seguente normativa e della normativa IPF - WADA in materia di "doping ed antidoping".
2. I tesserati, per risolvere le eventuali controversie con la FIPL, collegate alla materia "doping ed antidoping", sono tenuti a risolvere tali controversie esclusivamente all'interno delle strutture della FIPL e della IPF.
3. L'accettazione piena ed incondizionata della presente normativa è attestata dalla firma apposta dal tesserato sul retro del "tabellino di gara" e/o dal rilascio da parte della Segreteria del "tesserino di affiliazione"..

Art. 3: Obblighi della FIPL

1. La FIPL, in adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento IPF - WADA, esegue i test antidoping in campo nazionale. Entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esecuzione dei test, la FIPL invia alla Presidenza dell'IPF il report previsto.
2. La FIPL esegue i prelievi ottemperando agli obblighi connessi e specificati nel riferito Regolamento IPF - WADA e assicura per i detti prelievi, la corretta raccolta, sigillatura, conservazione e spedizione. Tale correttezza è certificata dal laboratorio WADA ricevente con la frase apposta sul report di ritorno alla FIPL: "samples corrected sealed" (ovvero contenitori correttamente sigillati).
3. Per risolvere ogni controversia di tipo disciplinare e/o collegata alla materia "doping ed antidoping" il Consiglio assume le funzioni di Commissione Disciplinare per la parte relativa all'irrogazione delle sanzioni e di Commissione per le Audizioni (Antidoping Hearing Panel), per la parte relativa alle audizioni a discolta eventualmente richieste dai tesserati o esame di memorie difensive presentate dagli stessi, così come previsto dal Regolamento IPF - WADA. Il Presidente assume la presidenza di entrambe le Commissioni ed il Segretario ne assume la segreteria.
4. La Commissione Disciplinare, nell'esaminare il caso di "doping" e nell'irrogare le eventuali sanzioni, o nella funzione di Commissione per le Audizioni:
 - a. Seguirà la normativa IPF - WADA.
 - b. Acquisirà le sentenze del Tribunale Nazionale Antidoping o del Tribunale per l'Arbitrato Sportivo, assumendole come "giurisprudenza consolidata".
 - c. Nell'ambito della propria autonomia deciderà l'irrogazione di eventuali sanzioni accessorie.
 - d. Tutelerà fino a "sentenza passata in giudicato" la privacy del tesserato.

- e. Assicurerà al tesserato, qualora lo richieda, la possibilità di essere ascoltato o di presentare memorie difensive (vedi art. 3.3) nel periodo di tempo intercorrente fra la risposta del laboratorio WADA relativa all'esame del campione A e la risposta del medesimo laboratorio relativa all'eventuale esame del campione B (ove richiesto dal tesserato).

Art. 4: Procedure da seguire in caso di "positività"

Qualora la FIPL abbia notizia di una positività rilevata in campo nazionale (direttamente dal laboratorio WADA) o internazionale (direttamente dall'IPF), provvederà ad informare il tesserato e la Società di appartenenza tramite comunicazione scritta da parte del Responsabile Antidoping.

Il tesserato avrà a disposizione una settimana di tempo, dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, per richiedere a sue spese il B test. Il tesserato dovrà seguire le istruzioni e le procedure che gli saranno comunicate dal Responsabile Antidoping.

Il Responsabile Antidoping fornirà al tesserato il necessario supporto amministrativo durante le varie fasi procedurali.

Se il tesserato richiederà il B test rimarrà sospeso fino al risultato del B test.

Se il B test risulterà negativo il tesserato sarà riammesso alle competizioni senza altra formalità.

In caso di positività accertata la data della squalifica decorrerà dal giorno in cui è stato effettuato il primo test.

Art. 5: Sanzioni previste dalla Normativa IPF - WADA

Per la positività accertata sia in campo internazionale che in campo nazionale sono previsti:

- Squalifica secondo la vigente Normativa IPF - WADA.
- Sanzione pecuniaria comminata dall'IPF che il tesserato dovrà versare alla Segreteria della FIPL.
- Obbligo per il tesserato di sottoporsi a test antidoping prima di essere riammesso alle competizioni, sia nazionali che internazionali. Il costo di questo test è a carico del tesserato.

Art. 6: Sanzioni accessorie in applicazione dell'autonomia giurisdizionale della FIPL

Sia per il caso di "positività" in campo nazionale che in campo internazionale sono previste le seguenti sanzioni accessorie:

- a) Penalizzazione della Società di appartenenza del tesserato di 20 punti nella graduatoria annuale dei punteggi utili alle elezioni del quadriennio. Tale decurtazione avverrà nell'anno in cui si è verificato il caso, ma se il punteggio risultasse negativo i punti verranno decurtati nel quadriennio sino a concorrenza.
- b) Sanzione pecuniaria per il tesserato di € 500,00, da versare alla FIPL all'atto della dichiarazione definitiva di positività. Il mancato pagamento di detta sanzione comporterà l'esclusione della Società di appartenenza del tesserato dall'attività della FIPL.

Inoltre per il caso di "positività" in campo nazionale vi sarà la penalizzazione della Società di appartenenza del tesserato dei punti acquisiti nella competizione nella quale il tesserato è stato coinvolto nel caso di doping e la privazione dei titoli eventualmente acquisiti dal tesserato e dalla Società.

Art. 7: Casi particolari

La Giurisprudenza Nazionale ed Internazionale in materia di doping riferisce circa casi di "positività" dovuti all'assunzione di integratori alimentari (proteine, creatina e simili).

La FIPL, nel raccomandare la massima prudenza a tutti i propri tesserati, assume a pieno titolo nella propria normativa le sentenze emesse in tale ambito dal Tribunale Nazionale Antidoping e dal Tribunale dell'Arbitrato Sportivo.

Si sottolinea che anche l'**involontaria assunzione** di sostanze proibite tramite l'assunzione di "integratori alterati/inquinati" non può in nessun caso dare luogo a "**non punibilità**".

In merito si precisa, ancora una volta, che in nessun caso il tesserato può chiedere l'annullamento delle sanzioni "**per involontaria assunzione**" o "**per incauta assunzione**" di prodotti inquinati (nello specifico integratori alimentari). Infatti come più volte affermato nelle sentenze alle quali si fa riferimento e come sottolineato nel Regolamento IPF - WADA (art. 2.1): "... l'atleta (il tesserato ai fini del presente Regolamento) è direttamente ed unicamente responsabile di ciò che assume ..." e, quindi, non si può configurare il quadro normativo relativo alle riferite "**incauta assunzione**" o "**involontaria assunzione**".

In particolare la Giurisprudenza alla quale si fa riferimento esclude la "**non punibilità**" relativa ad assunzioni di: **cannabis** dovuta al "**fumo passivo**" o **sostanze anabolizzanti** relative **all'ingestione di alimenti** e casi simili. I pareri rilasciati dagli specialisti in merito a questi casi escludono tassativamente che tali eventi possano verificarsi.

Sono stati riferiti casi di "positività" dovuti all'assunzione di integratori quali: **aminoacidi ramificati** ed i cosiddetti "**fat burners**".

Si pone altresì in evidenza che l'uso di "**pomate cicatrizzanti**" contenenti "molecole anabolizzanti" è tassativamente vietato. Anche in questo caso nell'evenienza di un test "positivo" non è ammissibile la "non punibilità".

Si sottolinea che i prodotti farmaceutici in vendita in Italia, le cui molecole sono ricomprese nella Lista delle sostanze proibite edita dalla WADA, recano **un bollino rosso con la scritta "doping"**.

Art. 8: Esenzioni terapeutiche

E' possibile l'uso di sostanze "proibite" che risultino curative per determinate situazioni patologiche. In particolare:

- **Cortisone:** esclusivamente per gocce o per pomate (intraoculari, nasali, auricolari).
- **Prodotti clenbuterolo simili:** esclusivamente per via "spray" o in compresse.
- **Antistaminici:** come per il cortisone.

Non sono ammesse altre vie di assunzione.

Per usufruire della "esenzione terapeutica", sia in campo nazionale che internazionale, o per avere informazioni più dettagliate, si prega di contattare il Responsabile Antidoping tramite la Segreteria.

In ogni caso si precisa che:

- l'esenzione può essere concessa per un periodo di 1-3 mesi che preceda la competizione nella quale il tesserato può essere sottoposto a controllo antidoping;
- l'esenzione può essere concessa solo per le sostanze sopra citate.

Art 9: Compiti del Responsabile Antidoping

Su indicazione e per conto del Consiglio di Amministrazione il Responsabile Antidoping:

- si occupa dell'effettuazione dei prelievi nelle competizioni nazionali in applicazione della vigente Normativa IPF - WADA;
- pianifica i test antidoping dei tesserati al termine della squalifica;
- conserva i documenti dei prelievi effettuati sia in Italia che all'estero;
- cura la redazione di un report annuale dell'attività antidoping effettuata in Italia e all'estero;
- fornisce supporto alla Segreteria per la determinazione delle sanzioni pecuniarie e di punteggio irrogate dalla Commissione Disciplinare
- in caso di positività fornisce al tesserato il previsto supporto amministrativo.

Art. 10: Riferimenti regolamentari e giurisdizionali. Richiesta di pareri.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento la FIPL farà riferimento:

- al WADA Code "pro tempore" vigente;
- alla consolidata giurisprudenza del Tribunale Nazionale Antidoping (TAN), del Tribunale dell'Arbitrato Sportivo (TAS);
- ai pareri che la FIPL riterrà opportuno chiedere alla Commissione Mondiale Antidoping dell'IPF.

Art. 11: Aggiornamenti del presente Regolamento.

Gli aggiornamenti del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio.

Il presente regolamento ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Per il Consiglio:

Il Presidente

Sandro ROSSI

Visto:

Il Responsabile Antidoping

Laura LOCATELLI